

**CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE TRA IL COMUNE DI
SUSA E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE _____ PER LO SVOLGIMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ED ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRIENNIO
2025/2026/2027.**

L'anno duemilaventiquattro addì _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di Susa, con sede legale in Susa, via Palazzo di Città, n. 39, codice fiscale n. 86501110018, p. I.V.A. 02703870010, rappresentato dalla Dott.ssa Emanuela PESANDO in qualità di Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi alle Persone,

E

L'Associazione/Organizzazione _____, con sede legale in Susa, Via _____ codice fiscale n. _____, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data _____ con n. _____, rappresentata dal Sig./ra _____, nato/a a _____ il _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione/Organizzazione stessa;

PREMESSO CHE

- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali (art. 2 del D. Lgs. 117/2017);
- Il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione (art. 17 del D. Lgs. 117/2017);
l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dal beneficiario del servizio;
- L'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- La qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- L'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di

sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- Il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato con le quali stipulare la convenzione "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- Con avviso pubblico di manifestazione di interesse in data _____, pubblicato sul sito istituzionale dell'ente è stata indetta apposita procedura per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- Che, esperite le dovute procedure, con atto del Responsabile del Servizio n. _____ del _____ è stata selezionata l'Associazione, denominata _____, iscritta al n _____ del Registro della Regione Piemonte per lo svolgimento del servizio di trasporto sociale ed accompagnamento;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione/Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione/Organizzazione denominata _____, iscritta nell'apposito registro, e quindi affida alla stessa il servizio di trasporto sociale ed accompagnamento in quanto attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, come di seguito organizzato:

1. Trasporto ed accompagnamento, mediante i propri volontari associati, di cittadini residenti nel Comune di Susa, disabili o anziani, adulti e minori in temporanea o permanente condizione di difficoltà per visite mediche o specialistiche, esami clinici, cicli di cure legate alla patologia, trattamenti riabilitativi eccetera verso strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate nell'ambito territoriale di Susa, dei Comuni limitrofi e degli Ospedali del Torinese a supporto del singolo e della famiglia, laddove siano impossibilitati a provvedervi in modo autonomo;
 2. Trasporto finalizzato a consentire a persone in situazioni di fragilità – prive di una rete familiare di supporto o in condizioni di disagio – l'espletamento di piccole commesse quali acquisti, visite al cimitero, riscossione pensioni, acquisto farmaci limitatamente al solo territorio comunale ecc.
- Il servizio è destinato a persone autosufficienti.

Art. 2 - Finalità

Attraverso il convenzionamento per lo svolgimento delle attività sopra descritte il Comune di Susa e l'Associazione/Organizzazione sanciscono il loro comune impegno per la realizzazione di finalità di solidarietà sociale e promozione sociale tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore dei cittadini.

La finalità del servizio di trasporto sociale ed accompagnamento è quella di garantire pari opportunità di accesso ai servizi pubblici o privati presenti in ambito comunale e provinciale, promuovendo azioni dirette alla rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono l'effettivo accesso, prevenendo il rischio di isolamento, di emarginazione e di solitudine.

Art. 3 – Responsabili del progetto

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune e dall'Associazione _____, sono per il Comune la Responsabile dell'Area Segreteria e Servizi alle Persone Dott.ssa Emanuela PESANDO e per l'Associazione il Presidente Sig./ra _____ ed il volontario referente per il servizio Sig./ra _____.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette. I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

Art. 4 – Impegni dell'Associazione

L'Associazione/Organizzazione si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 della presente Convenzione.

Gli utenti potranno presentare istanza sia per telefono, sia accedendo di persona presso la sede dell'Associazione oppure con modalità telematiche. Qualora la richiesta sia rivolta all'Ufficio Assistenza del Comune di Susa, questo provvederà a prendere i contatti con l'Associazione. Il Comune, anche ai fini del miglioramento del servizio all'utenza, si riserva la possibilità di organizzare diversamente la gestione delle richieste dei cittadini e dei relativi contatti.

In relazione ai trasporti di cui all'art. 1 punto 1, qualora le condizioni fisiche dell'utente lo richiedano, dovrà essere assicurata la presenza di un accompagnatore (familiare o parente del paziente) come ausilio per gli spostamenti e per l'espletamento delle necessarie pratiche burocratiche. In assenza della disponibilità alla presenza del familiare (o parente) al trasporto sanitario, l'Associazione potrà non effettuare il richiesto trasporto.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio Assistenza del Comune le richieste che non riesce a soddisfare. Il Comune può, al fine di garantire una maggior copertura del servizio da rendere ai cittadini, coinvolgere altri soggetti previa stipulazione di accordi/convenzioni.

L'associazione si impegna ad utilizzare prevalentemente volontari nello svolgimento dei servizi oggetto della Convenzione e a non retribuirli se non a titolo di mero rimborso delle spese sostenute e documentate.

L'Associazione si impegna a garantire che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche, trasmettendo l'elenco dei nominativi al Comune, ed a mettere a disposizione almeno due mezzi di trasporto con due volontari al fine di assicurare il servizio per un minimo di:

- n. 3 chiamate alla settimana per il trasporto di cui al punto 1 dell'art. 1;
- n. 2 trasporti al giorno per n. 4 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) per il trasporto di cui al punto 2 dell'art. 1.

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 redatta dal legale rappresentante, l'importo delle eventuali liberalità versate dagli utenti nell'ambito del servizio in oggetto.

Art. 5 – Impegni del Comune

Il Comune di Susa si impegna a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto.

Il Comune si impegna altresì a fornire adeguata pubblicità all'iniziativa, puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di svolgimento del servizio, e ad assicurare la propria collaborazione per una migliore riuscita del progetto.

Il Comune si riserva, previa verifica della fattibilità in relazione alla normativa vigente, di mettere a disposizione dell'Associazione un proprio mezzo di trasporto per consentire all'Associazione di far fronte a richieste di trasporto che diversamente non potrebbero venire soddisfatte.

Art. 6 –Rimborsi

Il valore annuo della presente Convenzione a rimborso è di € 3.500,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio comunale, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- a) Gli oneri relativi alla copertura assicurativa delle attività, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente Convenzione;
- b) I costi telefonici sostenuti per il servizio;
- c) I costi carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggi, pasti nel limite massimo di € 7,00 ecc.) per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione;
- d) I costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla Convenzione;
- e) Le spese per assicurazione dei volontari per infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione;
- f) Le spese eventuali da sostenersi per la copertura assicurativa e la manutenzione/riparazione dei mezzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della Convenzione;
- g) Quota parte dei costi indiretti. Dato atto che non è possibile determinare con precisione l'ammontare attribuibile alle attività oggetto della convenzione vengono ammessi nel limite del 20% dei costi diretti (es. utenze, affitto sede, spese di segreteria e di gestione della sede, spese postali, spese di pulizia ecc.).

L'associazione si impegna a trasmettere al Comune, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 redatta dal legale rappresentante, l'importo delle eventuali liberalità versate dagli utenti nell'ambito del servizio in oggetto.

Tutte le spese saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. È ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, per determinare, in relazione a ciascuna voce di cui sopra, la quota parte imputabile al servizio e altresì per una quota massima del 10% delle spese.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo saranno documentate all'Ufficio Assistenza del Comune di Susa mediante "schede riassuntive" dei servizi svolti. Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 7 - Durata

La presente Convenzione ha validità per il triennio 2025/2026/2027 a far data dalla sottoscrizione.

Potrà essere data disdetta motivata da una delle due parti con efficacia trascorsi 30 giorni dalla relativa comunicazione scritta. In questo caso verrà liquidata proporzionalmente la quota per il servizio di trasporto sociale ed accompagnamento effettivamente prestato.

Qualsiasi integrazione o modificazione alla presente Convenzione potrà essere apportata previo accordo tra le parti.

Art. 8 - Controlli

Il Comune di Susa, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

Art. 9 - Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere e per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ - Agenzia di _____, numero _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D. Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10 - Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere le presenta convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione. Inoltre, il Comune può risolvere la seguente:

- Qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- Qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace trascorsi 30 giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Si comunica che tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 dell'Unione Europea e dal D.Lgs. n. 101/2018. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando supporti sia cartacei che informatico-digitali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Susa con sede in Susa, Via Palazzo di Città n. 39, email: segreteria@comune.susa.to.it, centralino: 0122/648301.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali nominato dal Comune di Susa è l'Avv. Massimo Ramello, PEC: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it, tel: 01311826681.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://www.comune.susa.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/privacy>.

Art. 12 - Controversie

I rapporti tra Comune e Associazione/Organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente verrà esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto e normato, Comune e Associazione rinviando al Codice civile ed alla normativa richiamata in premessa. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 14 – Spese contrattuali

Le spese, i diritti e le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Luogo e data: _____

Per l'Organizzazione/Associazione
Il legale rappresentante

Per il Comune di Susa
Il Responsabile dell'Area
Segreteria e Servizi alle Persone
Dott.ssa Emanuela PESANDO